





Dal 01 gennaio 2017, entreranno in vigore le nuove disposizioni stabilite dalla Legge di Stabilità 2017 riguardanti il nuovo regime di determinazione del reddito per le imprese minori in contabilità semplificata, che passerà dal regime di competenza al regime di cassa (art. 5).

In particolare, in linea generale, il reddito d'impresa sarà pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi percepiti e le spese sostenute.

In sede di avvio di un'attività d'impresa è necessario scegliere il regime contabile da adottare, tra: CONTABILITÀ SEMPLIFICATA e CONTABILITÀ ORDINARIA

Il legislatore fiscale ha individuato specifici limiti di ricavi, al di sopra dei quali la **tenuta della contabilità ordinaria è obbligatoria** ed al di sotto dei quali la contabilità ordinaria è **opzionale**.

Si ricorda che **le società di capitali (srl, spa, coop, ecc.) sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria**, a prescindere dall'ammontare di ricavi.

Limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata

Attività	Ricavi anno precedente
Prestazioni di servizi	≤ € 400.000,00
Altre attività	≤ € 700.000,00

La novità 2017 è che il **regime di contabilità semplificata** viene radicalmente **modificato con l'introduzione del principio di cassa obbligatorio** a valere anche per coloro che sono già in attività e non solo per coloro che ne iniziano una nuova.

L'unica alternativa a tale criterio è di esercitare l'opzione per la tenuta della contabilità ordinaria mediante comportamento concludente del contribuente; si dovranno adottare le scritture contabili previste per tale regime e la tenuta del libro giornale con relativi partitari, inoltre dovrà essere predisposto l'inventario di apertura.

Si ricorda inoltre che l'eventuale opzione sembrerebbe abbia effetto per un periodo minimo di 3 anni anche se in contrasto con le disposizioni del DPR 442/97 che prevedono per tali opzioni contabili un periodo di un 1 anno (*il punto dovrà essere quindi chiarito dal legislatore*).

Quindi i soggetti, imprese individuali e società di persone, ammesse alla contabilità semplificata in quanto nell'anno precedente hanno percepito ricavi non superiori ai limiti sopra indicati, dal 2017 entrano automaticamente nel regime dell'art. 66 del TUIR modificato dalla legge di Stabilità, calcolando il reddito con il **criterio di cassa**.

Per il primo periodo di applicazione del nuovo regime di cassa *"il reddito sarà ridotto delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente"*.

Tuttavia mancano a tutt'oggi istruzioni ministeriali più precise, che sarà nostra cura comunicare non appena verranno forniti gli opportuni chiarimenti.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.  
Dr. Sergio Mantovani